

TI_GERICHTE 52.2007.437 vom 5. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.437

FR: TI_GERICHTE 52.2007.437 du 5 février 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2007.437 del 5 febbraio 2008

Regeste

Cani pericolosi

Erwägungen

E. 34

b cpv. 2 e 3 OPAn); che, dopo aver ricevuto una notifica scritta, l'UVC raccoglie le informazioni concernenti il cane ed il suo proprietario, uno specialista effettua una prima valutazione ed a seconda della gravità del caso, può svolgere ulteriori accertamenti (cfr. punto IV della direttiva tecnica concernente la notifica dei casi in cui un cane ha gravemente ferito un essere umano o un animale oppure presenta segni di un particolare comportamento aggressivo del 24 luglio 2006 dell'UFV, www.ti.ch/DSS/DSP/UffVC/); che il servizio cantonale decide le misure da applicare, tenendo conto di una valutazione del rischio basata sulle stime degli esperti (veterinari cantonali titolari di un diploma in medicina comportamentalista); che, in concreto, dopo aver ricevuto le segnalazioni delle aggressioni subite dalle signore _____ e _____, l'UVC ha innanzitutto ordinato alla ricorrente di tenere il cane al guinzaglio nelle zone aperte al pubblico e di frequentare con lo stesso un corso di educazione; tali provvedimenti non sono stati contestati; che, la veterinaria _____, alla quale si è rivolta la stessa ricorrente, ha riscontrato in _____ un comportamento pericoloso, sintomo di un livello di aggressività alto; che, anche il responsabile della cinofila, ha definito il cane aggressivo; tanto da imporre l'uso della museruola durante le sedute di educazione; che basandosi sulle valutazioni dei due esperti cinofili, l'UVC ha pertanto ritenuto necessario imporre una perizia per chiarire definitivamente il grado di pericolosità dell'animale; che l'autorità cantonale ha precisato che la perizia sarebbe stata effettuata da _____, veterinaria comportamentalista, alla presenza della ricorrente; che, come indicato dal Governo, solo a seguito delle risultanze della perizia sarà inoltre possibile per l'autorità cantonale prendere le eventuali misure del caso e fornire alla ricorrente consigli riguardo l'educazione del cane; che, alla luce delle segnalazioni dei due esperti interpellati e ritenuto l'evidente bisogno di tutelare persone ed animali da eventuali comportamenti aggressivi di _____, la misura imposta appare la sola che permetta all'UVC di valutare in modo del tutto oggettivo e trasparente le caratteristiche comportamentali ed il grado di pericolosità del cane; che ai fini del presente giudizio non è necessario verificare i due episodi di aggressione contestati dalla ricorrente; bastano infatti le segnalazioni dei due esperti, che hanno riscontrato un comportamento aggressivo superiore alla media, per imporre la misura in oggetto; che, una perizia effettuata da un veterinario comportamentalista alla presenza del padrone dell'animale, non appare in alcun modo una misura incisiva atta a turbare il benessere del cane; che di conseguenza il ricorso va respinto e la decisione dell'UVC confermata; che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le spese vanno addebitate alla ricorrente. Per questi motivi, visti

gli art. 31, 34 a e b OPAn; art. 3 e 8 LCPDA; art. 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia disponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.